

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la Regione Lombardia di Milano Sez. IV

RICORSO R.G. 2110/2029

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO - Adempimento dell'Ordinanza cautelare n. 805/2024 nel ricorso n. 2110/2019, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez.IV, in data 28 febbraio 2024 e pubblicata in data 18 marzo 2024, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria del 21° Bando Integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del 10 giugno 2019, autorizzando parte ricorrente, ai sensi dell'art. 41 co. IV c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione di un sunto del ricorso sul sito Internet del Comune di Milano; ed ha disposto, altresì, che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

PREMESSO CHE

il sig. Mohammed Mouad, nato a Taourit (Marocco) il 06.12.1969 (C.F. MDOMMM68T06Z330G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce del presente atto, dall'Avv. Luigi Giuliano, con studio in Milano, Via Torino n. 60, presso il quale elegge domicilio, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 02/76317582 o all'indirizzo di P.E.C. luigi.giuliano@milano.pecavvocati.it, ha impugnato con ricorso al TAR Lombardia Milano, avverso il **provvedimento di cancellazione dalla graduatoria del 21° Bando Integrativo valida per l'assegnazione degli**

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del 10 giugno 2019, a firma del Responsabile Giuseppina Urso e notificato al Ricorrente il 11.06.2019, con il quale **veniva comunicato al ricorrente l'inidoneità della domanda di partecipazione e, quindi, la cancellazione della stessa dalla graduatoria vigente**, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;

- che è interesse del ricorrente ottenere la riammissione nella graduatoria del 21° Bando Integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

- che sono controinteressati nel presente giudizio i soggetti inclusi nella graduatoria del 21° Bando Integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

- come disposto con l'Ordinanza n. 805/2024 viene, quivi di seguito, riportato un sunto del ricorso ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ricorso

Del sig. Mouad Mohammed (CF MDOMMM68T06Z330G), nato il 06/12/1968 a Taourirt (Marocco), residente in Milano, alla via Chiesa Rossa n. 33, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al presente atto, dall'avvocato Augusto Moretti del foro di Milano, (C.F.MRTGST69B04F205M) - pec: augustomoretti@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso, in Milano, all'via Chiossetto n. 2, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Segreteria all'indicato indirizzo PEC ed al fax n. 02.76317582.

Contro

Il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Milano, via Guastalla n. 8;

PER L'ANNULLAMENTO**PREVIA CAUTELARE SOSPENSIONE**

Del Provvedimento comunale di cancellazione dalla graduatoria del 21° Bando Integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del 10 giugno 2019 (all.to sub. 1), notificato il 11 giugno 2019, con il quale il Direttore di Area (Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi ERP – Unità gestione attività e Procedure) ha comunicato al Sig. Mouad Mohammed che la sua domanda di partecipazione al bando risultava non idonea ed era, quindi, cancellata dalla graduatoria vigente, nonché dell'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente comunque connesso.

ANTECEDENTI DI FATTO

Il Sig. Mouad Mohammed, nato in Marocco naturalizzato italiano, abita la casa di Via della Chiesa Rossa n. 33 a Milano (MI), con il cugino Abdelhadi El Qaddoury, nato il 15.02.1976 a Oulad Yaiche (Marocco) (all. sub. 2 - Stato di famiglia).

Nel corso del 2018 l'odierno ricorrente presentava all'Ufficio Direzione Casa del Comune di Milano una domanda di partecipazione al Bando E.R.P. P.G. 156081/2018, al fine di essere inserito nella graduatoria del 21° Bando integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Ad oggi, il nucleo familiare del Sig. Mouad Mohammed è composto oltre che dal predetto, dal di lui cugino Sig. Abdelhadi El Qaddoury e, come dimostrato dall'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS (all. sub. 3), l'indicatore della situazione economica equivalente del predetto nucleo familiare risulta pari a € 0,00.

Inoltre dalla suddetta attestazione ISEE (valida sino al 31/12/2019) si evince chiaramente che, dalle risultanze delle dichiarazioni fornite dall'odierno ricorrente, questi, ovvero il suo nucleo familiare, non sono proprietari di alcun

S T U D I O L E G A L E

AVV. LUIGI GIULIANO

20123 – MILANO VIA TORINO N. 60 TEL. +39 0276317537 FAX +39 0276317582
00186 – ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE N.154 TEL. +39 06 6833866 FAX +39 06 6871572
E-mail posta@studiogiulianomoretti.com – PEC francesca.nastri@milano.pecavvocati.it

immobile e tale circostanza viene ulteriormente ribadita in questa sede.

Circa i fatti in questione, si evidenzia appunto che in data 16.10.2017 il Sig. Mouad Mohammed presentava al Comune di Milano, Settore Assegnazione Alloggi ERP, regolare domanda di partecipazione al Bando Integrativo per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Popolare (all. sub.4).

In data 9.10.2018, all'interno dell'appartamento dove l'odierno ricorrente abitava, in Milano alla via Chiesa Rossa 33 (all. sub. 5 – contratto di locazione), avveniva una violenta esplosione a causa di un malfunzionamento della caldaia a gas (all. sub. 6 - verbale intervento dei vigili del fuoco) e, a far data da quel giorno, l'appartamento diventava inutilizzabile.

Pertanto, in data 8.11.2018, il ricorrente presentava una nuova domanda di assegnazione alloggio ERP (all. sub. 7) partecipando al 21° Bando integrativo con la speranza di ottenere "l'assegnazione in deroga" a seguito del grave episodio che lo aveva lasciato senza una abitazione.

In data 2 gennaio 2019 il Comune di Milano – Area Assegnazione Alloggi Erp – comunicava al ricorrente che allo stato, purtroppo non era possibile l'assegnazione in deroga a causa della indisponibilità di alloggi idonei (all. sub. 8).

In data 11 giugno 2019 l'ufficio casa del Comune di Milano, notificava all'odierno ricorrente il provvedimento datato 10 giugno 2019 a firma del Direttore di Area Dott. Renzo Valtorta, con il quale veniva disposta l'esclusione dalla graduatoria per la partecipazione al Bando perché "A seguito del controllo svolto ai sensi del succitato art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale n. 1/2004, l'Ufficio preposto ha accertato la mancanza del requisito di cui all'art. 8, lett. G) del R.R. 1/2004 che prevede la non titolarità di diritto di proprietà o di altri diritti reali di

godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. Infatti, dalla documentazione agli atti della pratica, risultante da controlli effettuati presso l'Agenzia delle Entrate Lei risulta essere proprietario al 100% di alloggio adeguato al nucleo richiedente di 219 mq sito nel comune di Valle Mosso (BI)".

Il provvedimento che s'impugna (che stabilisce l'esclusione dalla graduatoria del bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica popolare) è atto che è stato emanato in ossequio all'art. 13 comma 5 del Regolamento Regionale n. 1/2004 in relazione al quale " ... Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P, delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda; qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBARC/R il comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che, dal controllo della dichiarazione sostitutiva, emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000."

*In particolare al ricorrente si contesta la circostanza di essere proprietario – in particolare unico proprietario - di un appartamento sito in comune di Valle Mosso (BI), alla via delle Fabbriche n. 1, composto da nr. 9 vani più servizi e, come tale, ovviamente idoneo, al nucleo familiare (**all. sub. 9** - documentazione Agenzia Entrate).*

A questa difesa preme far rilevare all'Esimio Tribunale che il ricorrente contesta fermamente la suddetta circostanza, ribadendo di non essere mai stato proprietario di alcun immobile sul territorio nazionale e di non comprendere come possa risultare a lui formalmente intestato l'immobile sito in Valle Mosso a

Biella ove, peraltro, il ricorrente dichiara di non essersi mai recato. Tutto ciò premesso il ricorrente intende impugnare il provvedimento con cui l'Amministrazione Comunale – in relazione alla domanda di partecipazione al Bando ERP PG 156081/2018 - ha disposto l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per i seguenti motivi di

DIRITTO

TRAVISAMENTO E FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE NELLE SUE VARIE FIGURE SINTOMATICHE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

In primis, a questa difesa, appare opportuno specificare che, sulla scorta della precisa dichiarazione (all. sub. 10) sottoscritta dal ricorrente in cui quest'ultimo dichiara esplicitamente, non solo di non essere mai stato proprietario dell'immobile di cui è causa, ma anche di non aver mai incontrato il Notaio rogante (dott. Milone Massimo di San Giuliano Milanese – MI -), né di aver mai conosciuto il precedente proprietario, Sig. Cioni Giuseppe, ci si è attivati al fine di recuperare tutta la documentazione relativa all'acquisto dell'immobile e, in particolare, l'atto di compravendita ed i documenti bancari della pratica relativa alla richiesta di mutuo.

A tale fine si è presentata una richiesta di accesso agli atti al Comune di Milano (all. sub. 11) per avere contezza di tutta la documentazione relativa alla pratica dell'odierno ricorrente.

A tal fine si è presentata.....

In particolare, riguardo la contestata pratica di compravendita dell'immobile che sarebbe avvenuta, stando ai documenti trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2007, si evidenzia all'attenzione dell'Ill.mo Collegio, che il ricorrente

*(peraltro giunto a questa difesa attraverso l'ufficio del gratuitopatrocínio) non ha mai avuto una stabile occupazione ed ha sempre svolto lavori saltuari dai quali ha percepito redditi assolutamente insignificanti (all. sub. 14 - Estratto Conto Previdenziale INPS emesso in data 09.09.2019). In particolare, si evince dalla suddetta documentazione fiscale che il ricorrente, negli anni 2002/2003/2004 prossimi alla presunta compravendita (avvenuta nel 2007) – **unici anni in cui lo stesso ha prodotto un minimo di reddito certificato** – ha percepito come retribuzione o reddito le seguenti somme:*

2002 €. 1800,00;

2003 €. 997,00;

2004 €. 77,00.

Ebbene, già alla luce di tale dato reddituale, appare illogico ed incomprensibile come costui – il Mouad Mohammed – abbia potuto ottenere da Unicredit Banca S.p.A. un mutuo ipotecario della durata di anni 30 di ben 138.500 euro nel 2007.

Non solo, dalla documentazione anagrafica del ricorrente (all. sub. 15, certificato di residenza) risulta evidente come lo stesso abbia sempre avuto il centro dei propri interessi in Milano/Provincia di Milano, avendo avuto la propria residenza anagrafica sino al 2016 in Cinisello Balsamo e dopo in Milano, non comprendendosi pertanto come, in possesso di un immobile (peraltro a quanto parrebbe anche di notevoli dimensioni) e senza un lavoro stabile, non si sia a quel punto trasferito in Valle Mosso dove avrebbe potuto almeno usufruire di un immobile di proprietà.

Detto ciò, è evidente che il Sig. Mouad Mohammed, per circostanze che anche in altre sedi andranno chiarite – ci si riserva di chiarire - risulta solo formalmente ed inconsapevolmente intestatario di un immobile che.....

Ebbene, considerate tali circostanze di fatto, comprovate dalla documentazione prodotta, ed in attesa di ottenere tutta la documentazione originale ove sono

riportate le firme autografe dei comparenti, afferente alla presunta compravendita ed al contratto di mutuo, il provvedimento dell'Amministrazione Comunale che dispone l'esclusione dalla graduatoria del 21° Bando per l'assegnazione di alloggi E.R.P. di Milano è da censurare sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento e falsa rappresentazione dei fatti oltre che, sotto diverso profilo, per violazione di legge.

L'atto impugnato.....

Alla luce dei fatti esposti in narrativa, risulta palese ed evidente il difetto di istruttoria ed il travisamento dei presupposti di fatto in cui è incorsa l'Amministrazione Comunale, per cui i fatti sono stati considerati in modo diverso dalla loro reale esistenza (o non considerati affatto), ed è per questo motivo che il provvedimento impugnato merita censura.

Le gravi condizioni di disagio e la situazione di grave mortificazione psicofisica del ricorrente avrebbero dovuto portare l'Amministrazione di Milano a compiere scelte diverse, sia valutando in concreto le odierne difficoltà di vita del ricorrente, sia verificando l'assoluta fondatezza dei fatti rappresentati.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il fumus risulta dai motivi innanzi esposti.

*In relazione al danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato va osservato che l'esclusione dalla graduatoria (**all. to sub. 16**, estratto graduatoria 21° Bando ERP) comporterebbe la perdita della posizione raggiunta dopo anni di attesa e l'impossibilità di ottenere un alloggio in deroga ai sensi dell'art. 14 – R.R. 1/2004.*

Tale drammatica circostanza, non valutata dall'Amministrazione, non può non essere elemento di giudizio dell'Esimo Tribunale Amministrativo Regionale al fine di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Mouad Mohammed.

Il danno grave ed irreparabile appare nella sua evidenza e assoluta concretezza, alla luce della situazione oggettiva illustrata nel corso del presente ricorso, per cui il ricorrente senza un lavoro stabile risulta di fatto priva di un'abitazione ed è costretto a ricorrere all'ospitalità degli amici per non passare le notti all'addiaccio.

Questa difesa è ben consapevole di quanto sia dirimente, per la decisione della controversia, accertare se il ricorrente sia effettivamente proprietario nella città di Valle Mosso a Biella di un alloggio, ciò che lo stesso nega affermando di non esserne proprietario e di non essersi mai presentato innanzi ad alcun Notaio per effettuare l'atto di compravendita né tantomeno l'atto di mutuo ipotecario, tanto che è precisa intenzione, una volta entrato in possesso degli originali degli atti riportanti le firme autografe dei componenti, proporre una querela di falso innanzi al Tribunale Civile di Milano, riservandosi già ora di richiedere a codesto Ill.mo TAR di voler fissare il termine di cui all'art. 77 c.p.a.

Per quanto innanzi,

si chiede di accogliere le seguenti conclusioni

- 1. **In via cautelare** sospendere il provvedimento impugnato e per gli effetti riammettere il ricorrente, Sig. Mouad Mohammed, nella posizione di graduatoria del 21° Bando per l'assegnazione dei alloggi ERP a Lui spettante;*
- 2. **In via cautelare subordinata**, in attesa dell'esito del procedimento di querela di falso ex art. 221 cpc, in combinato disposto con l'art. 71 cda, da esperirsi innanzi al Giudice Ordinario, riammettere il ricorrente con riserva nella graduatoria del 21° Bando per l'assegnazione di alloggi ERP, nella posizione a Lui spettante;*
- 3. **Nel merito** accogliere il ricorso avverso il provvedimento impugnato ed avverso ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con ogni*

conseguente statuizione, ivi compresa la vittoria delle spese di lite.

Si precisa che il pagamento del contributo unificato non è stato effettuato, in quanto l'atto è esente in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente (cfr. doc. n. 17).

.....
Milano, li 19 settembre 2019

Avv Augusto Moretti

- il ricorso veniva notificato al Comune di Milano in data 10.09.2019;
- veniva, poi, iscritto a ruolo ed assumeva il numero di R.G. 2110/2019 ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano;

L'Ordinanza Collegiale

A seguito dell'udienza del 28.02.2024 il TAR – Sezione IV – con l'ordinanza Collegiale n. 805/2024 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:
Considerato che il Comune di Milano si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente, inter alios, anche l'irricevibilità del gravame per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, atteso che l'eventuale accoglimento dell'impugnativa porterebbe il ricorrente a superare, in ragione del attualmente collocati nella graduatoria del 21° Bando Integrativo per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; Rilevato il non univoco orientamento della Sezione sul punto, che ha inizialmente proceduto alla definizione nel merito di analoghi ricorsi senza dare rilievo alle questioni di procedibilità correlate alla presenza di eventuali soggetti controinteressati; Ritenuto che: - ai sensi dell'art. 37 c.p.a. "il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto"; - nella fattispecie sussistono i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente affinché proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati

attraverso la notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a., stante l'elevato numero soggetti iscritti in graduatoria; Ritenuto, infine, che la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità: A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti: 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, con l'indicazione del punteggio riconosciuto alla ricorrente dall'amministrazione (pari a 17,926 punti) e di quello cui la stessa ambisce (pari a 34,926 punti); 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria del 21° Bando Integrativo per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Milano; 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A); Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) così provvede: - dispone la rimessione in termini del ricorrente, ai fini di cui in motivazione; - ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini

indicati in motivazione; - rinvia per il prosieguo della fase di trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 9.10.2024. Spese al definitivo. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

Richiesta pubblicazione sul sito Internet

Tutto ciò premesso, il presente atto, in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza Collegiale n. 805/2024 REG. PROV. COLL. sopra richiamata, viene notificato PER PUBBLICI PROCLAMI unitamente a copia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza estratta dal fascicolo digitale, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., avvisando altresì che **LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri richiedenti che hanno presentato domanda di partecipazione al 21° Bando Integrativo valido per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Controinteressati) utilmente

collocati in graduatoria,

CHIEDE

al Comune di Milano – in persona del Sindaco *pro tempore* – di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio nonché della copia dell’ordinanza n. 805/2024 REG. PROV. COLL. estratta dal fascicolo digitale n. 2110/2019 REG. RIC., del Ricorso estratto dal fascicolo digitale n. 2110/2019 e di voler comunicare al difensore del ricorrente la data dell’avvenuta pubblicazione.

Milano, 26 marzo 2024

Avv. Luigi Giuliano